

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

5 **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: SECI.GEDI288 - Censimento e monitoraggio opere civili stradali della terraferma.

Servizio di Censimento Livello 0 ed Ispezioni Livello L1 e Livello
10 **L2 delle opere d'arte ai sensi delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", previste dall'articolo 1, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 1 luglio 2022,**
15 **pubblicato nella G.U.R.I. del 23.08.2022. CIG _____**

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb. _____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce alla Società/allo Studio _____, di seguito
20 denominata/o Affidatario, rappresentata/o da _____ che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in _____ via _____ n. _____, P.IVA _____, accetta l'incarico di cui in oggetto.

1.1bis. L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui
25 sopra:

- l' _____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, per _____

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.4. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni durante l'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di replica ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

50

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in

55 materia ed in particolare:

1) R.F.I. S.p.A. per le opere d'arte costruite sopra o nelle immediate vicinanze di linee ferroviarie;

2) Polizia Locale del Comune di Venezia;

2) ed altri se necessari.

60 Il Servizio deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

65 a) Censimento Livello 0 secondo DM 204/22 "Linee Guida Ponti";

b) Ispezioni Livello 1 allegato C del DM 204/22 "Linee Guida Ponti", Ispezione visiva a contatto di tutte le parti d'opera strutturali, compresi fusti di pile e spalle e relativi apparecchi di appoggio, compresa la restituzione delle schede difettologiche Livello 1 (Allegato C del DM 204

70 del 01.07.22 "Linee Guida Ponti") e documentazione fotografica digitale;

c) Produzione di relazione tecnica sulla valutazione della Classe di Attenzione della singola opera Livello 2 secondo DM 204/22 "Linee Guida Ponti";

d) Attività di coordinamento per lo svolgimento delle attività a), b) e c).

75 **2.3.** Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di

modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento delle modalità di espletamento del Servizio alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva del Servizio per la classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti previste dall'articolo 1, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 1 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.08.2022.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

85 **3.1.** Il Censimento L0 e le Ispezioni Livello L1 e Livello L2, a conclusione delle operazioni "di campagna", verranno compilati all'interno del software B.M.S. dedicato ed utilizzato dalla Stazione Appaltante. L'Affidatario verrà formato ed informato costantemente dalla Software House proprietaria fino al raggiungimento dell'autonomia necessaria per processare i dati all'interno del Software stesso.

95 **3.2.** Il RUP, qualora ritenga necessario archiviare il Censimento L0 e le Ispezioni Livello L1 e Livello L2 anche su supporto digitale diverso dall'archiviazione tramite Software B.M.S. dedicato, può disporre all'Affidatario la consegna della documentazione in formato digitale con estensione ".pdf".

3.3. Tutta la documentazione fotografica digitale prodotta durante le operazioni "di campagna", dovrà essere ordinata ed archiviata dall'Affidatario per ogni opera d'arte. I file, salvati in formato ".jpg" e suddivisi per opera d'arte, verranno condivisi con la Stazione Appaltante, oltre che attraverso il Software B.M.S. dedicato ed utilizzato

dalla Stazione Appaltante, anche attraverso una cartella di interscambio condivisa con la Stazione Appaltante stessa.

ART. 4 - Durata del contratto e tempi di esecuzione

105 **4.1.** L'incarico ha durata di 365 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto fino alla conclusione delle ispezioni oggetto del presente contratto.

110 **4.2.** L'Affidatario, alla sottoscrizione del presente Contratto ovvero dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto, presenterà, entro 7 giorni, un cronoprogramma delle visite ispettive alle opere d'arte oggetto del presente Contratto. La programmazione risulterà propedeutica all'interlocuzione con la Società R.F.I. S.p.A. per pianificare le scorte del personale ispettivo da parte di personale ferroviario lungo la rete ferroviaria attraversata o prospiciente le opere d'arte da ispezionare. 115
Altresì la programmazione risulterà utile a pianificare con la Polizia Locale del Comune di Venezia le operazioni di controllo dei sottovia di alcune opere d'arte.

120 **ART. 4 bis - Subappalto**

4bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

125 **4bis. 2.** Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti

prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 let. c):

- _____;

4bis. 3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore
130 al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie
imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 let. o) dell’allegato I.1 del
d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. Gli operatori economici possono indicare nella
propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si
intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate
135 all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di
riferimento.

4bis. 4. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione
della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica dell’assenza delle
cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate
140 dall’art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

4bis. 5. Il subappalto lascia impregiudicati, per l’Affidatario, la
responsabilità e il rapporto contrattuale con l’Amministrazione comunale.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 119, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023
s.m.i.

145 **4bis. 6.** Il subappaltatore risponde in solido con l’Affidatario della
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il
rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto
principale.

4. bis. 7. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.,
150 in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza,

tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4bis. 8. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

4bis. 9. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

4bis. 10. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white-list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la perdita dell'iscrizione alla *white-list* e anagrafe antimafia. La Stazione Appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

4bis. 11. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'Affidatario, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

4bis. 12. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, 180 qualora non si proceda al pagamento diretto, l'Affidatario è obbligato a presentare, prima di ogni pagamento, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento all'Affidatario. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – 185 Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 7.8 del presente contratto.

4bis. 13. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., 190 l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Affidatario indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. 195 L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare 200 l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in

distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di

205

pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. I corrispettivi complessivi, comprensivi di spese ed oneri accessori, al netto della riduzione offerta pari al%, sono quantificati in via presuntiva in €,00.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), giusta offerta acquisita agli atti con protocollo n. PG/2026/_____ del _____, parte integrante del presente contratto.

5.3. Il pagamento dei corrispettivi avverrà al completamento delle prestazioni richieste mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

5.4. Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad

opera dell'Affidatario.

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

6.2. L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del

conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla
255 Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
260 semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
265 subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

270 **7.4.** L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto

corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna
275 altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

7.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione
280 dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,
285 dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il
290 concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

295 **7.7.** L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

300 **7.8.** In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente
“PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza” del
Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti
finanziari operati nell’ambito della filiera degli operatori economici
coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, l’Affidatario è obbligato a fornire
305 alla Stazione Appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le
fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori
dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP
dell’appalto. L’Affidatario è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento
del saldo finale, così come prescritto dalla misura C_65 del vigente
310 PIAO, alla Stazione Appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai
sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore
soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla
tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la
verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la
315 filiera degli operatori economici; l’effettuazione dei predetti controlli a
campione avviene previa richiesta all’Affidatario e l’obbligatoria

esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

320

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

8.2. L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 09.10.2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

8.3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L'Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,

340

previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, 345 informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'Affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del 350 subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

355 **8.5.** Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei 360 confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L'Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad 365 assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla

Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
370 natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
375 misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8.8. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Affidatario, sia
380 stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla
385 Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

390 **8.10.** L'Affidatario si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare

nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi
395 farla presente alla Stazione Appaltante.

8.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

400 **ART. 9 - Riserva di recesso**

9. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo
405 da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

410 **10.2.** Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del
415 medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale
420- codice subagenzia , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data
425 dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
430 parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
435 contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con
440 deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10.10.2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13.04.2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
445 Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente
450 articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero
455 non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa
460 per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
465 espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati

personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione
470 di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento,
475 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 - Risoluzione contratto

480 **15.1.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
485 di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

490 **15.2.** L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Dirigente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

Firma